

## **DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 28/11/2013**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

RICHIAMATO l'art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in merito alla competenza all'approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

VISTA la propria deliberazione n. 08 del 11/04/2013, ad oggetto: "Approvazione dei regolamenti comunali di disciplina del tributo sui rifiuti e del tributo sui servizi (TARES);

VISTA altresì la propria deliberazione n. 9 del 11/04/2013, ad oggetto “Determinazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES) per l’anno 2013”;

CONSIDERATO CHE l’applicazione del tributo sui rifiuti è disciplinata dall’art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento;

CONSIDERATO peraltro che con l’art. 5 del Decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito nella Legge 28 ottobre 2013 n.124, è stata introdotta la possibilità per i Comuni di adottare una forma di tributo sui rifiuti meno rigida, caratterizzata dalla possibilità di derogare in parte ai criteri (sinora tassativi) dettati dal D.P.R. n. 158/1999, per calmierare gli aumenti tariffari ed introdurre così un tributo che, pur mantenendo la disciplina della TARES, sia in grado di fare da trait d’union con la nuova Tariffa (TARI) prevista dal 2014;

CONSIDERATO infatti che il Disegno di Legge di stabilità adottato dal Governo per il 2014 ha previsto nel prossimo anno l’introduzione di un tributo sui rifiuti del tutto analogo alla TARES, clome modificata dal Decreto Legge 102/2013, con una decisione che rende quindi ancor più necessario perseguire nell’applicazione della TARES già a decorrere dal 2013;

RAVVISATA l’opportunità di apportare alcune modificazioni al regolamento comunale per l’applicazione della TARES, ai fini di disciplinare le modalità di applicazione del tributo sui rifiuti e del tributo per i servizi indivisibili prestati dai Comuni sul territorio comunale, specificando che la data di decorrenza dell’applicazione di tali regolamenti deve in ogni caso risalire al 1° gennaio 2013;

RILEVATO che le modifiche regolamentari proposte mirano a mitigare la rigidità dei parametri in precedenza previsti per il calcolo della tariffa, che penalizzano alcune categorie, dando atto che i parametri ed i coefficienti presi a riferimento ed approvati a livello nazionale sono anormalmente alti e non rispecchiano la realtà di questo Comune, in particolare per alberghi, ristoranti e locali pubblici;

RITENUTO altresì, in questo momento di crisi generale, di prevedere delle riduzioni per i nuclei famigliari con la presenza di almeno tre minori, al fine di dare un aiuto concreto alle rispettive famiglie;

RITENUTO di trasmettere, per necessaria conoscenza, la presente deliberazione al CELVA;

VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dall’art. 9 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell’art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

ALL’UNANIMITA’ di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. DI APPROVARE le seguenti modificazioni ed integrazioni al regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti e del tributo sui servizi (TARES), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 11/04/2013:

- All'art. 10 "Numero di occupanti":

il comma 9 è così sostituito:

9. La dichiarazione integrativa di cui al c. 7 dovrà indicare un numero di occupanti non inferiore al numero dei componenti il nucleo familiare, così come desunto dall'anagrafe, salvo casi particolari debitamente documentati e comprovati.

il comma 11 è così sostituito:

11. "Ove la comunicazione di variazione dei soggetti di cui ai commi precedenti venga effettuata entro i termini previsti, il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti."

- All'art. 15 "Esenzione del tributo":

al comma 1 è abrogata la seguente lettera e):

"I fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art. 2135 codice civile."

- All'art. 16 "Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso":

al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

c) del 50% per le attività relative alle categorie 5 (alberghi con ristorante), 16 (ristoranti, trattorie osterie, pizzerie) e 17 (bar, caffè, pasticceria);

d) del 50% per i nuclei familiari con la presenza di almeno 3 minori alla data del 30/06 dell'anno di riferimento;

al comma 3 è aggiunto il seguente periodo:

"Le riduzioni di cui al comma 1, lettera d) sono concesse, in via generale d'ufficio e/o su richiesta degli interessati."

2. DI DARE ATTO che le modifiche al regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3. DI PUBBLICARE le modifiche al regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

4. DI TRASMETTERE copia delle modifiche apportate al regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con le modalità previste dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).